



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
PROTEZIONE CIVILE E TURISMO

Settore Politiche Agricole

Genova, 8 ottobre 2009

Prot. n. PG/2009/144153
Fascicolo 2009/G7.5.1/19
Allegati: 2

Alle Comunità montane
Ai Consorzi di comuni
LORO SEDI

Al Servizio Coordinamento
Ispettorati Agrari
SEDI PROVINCIALI

Oggetto: demarcazione PSR/OCM ortofrutta –
aggiornamenti.

Sono state recentemente avviate le procedure per la modifica del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, in seguito definito per brevità “PSR”.

Fra le modifiche richieste dai Servizi della Commissione europea ve n'è anche una che riguarda la linea di demarcazione tra gli interventi finanziati dal PSR e dall'organizzazione comune di mercato del settore dei prodotti ortofruttili, in seguito definita per brevità “OCM ortofrutta”.

Dal momento che la modifica del PSR è stata dichiarata ricevibile, è necessario provvedere fin da subito a impartire le opportune disposizioni per consentire il controllo della demarcazione tra PSR e OCM ortofrutta.

QUADRO NORMATIVO

L'OCM ortofrutta è sottoposta alla normativa definita dal regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, a cui la Commissione ha dato attuazione con il regolamento (CE) n. 1580/2007 del 21 dicembre 2007. I rispettivi testi si possono consultare ai seguenti indirizzi internet:

- <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:273:0001:0030:IT:PDF>
- <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:350:0001:0098:IT:PDF>

Il settore dell'ortofrutta è marginalmente interessato anche dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 (indirizzo internet: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:299:0001:0149:IT:PDF>). Questo regolamento è rilevante soprattutto perché stabilisce con precisione, in un

apposito allegato, quali prodotti fanno parte del settore degli ortofruttili freschi e trasformati (allegato I, parti IX e X - pagine 72-74). Di conseguenza, nell'ambito delle norme comunitarie e del PSR, si possono definire "prodotti ortofruttili" solo i prodotti di cui all'allegato I, parti IX e X, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

A questo riguardo, si ricorda che il pesto di basilico è una salsa, e in quanto tale non è un prodotto agricolo ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea e, conseguentemente, neppure un prodotto ortofruttilo.

Gli articoli 9 e 10 del citato reg. (CE) n. 1182/2007 stabiliscono che le organizzazioni di produttori (OP) e le associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) ortofruttili possono, con il sostegno finanziario dei fondi comunitari, realizzare azioni strutturali, di mercato e anche agro-ambientali.

L'articolo 21, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 1580/2007 definisce in modo più dettagliato il possibile ambito di intervento delle OP/AOP che comprende, tra l'altro: investimenti, ricerca, formazione, agro-ambiente.

Il PSR in corso di modifica, tenendo conto delle innovazioni introdotte dalla normativa comunitaria sopra richiamata, stabilisce quanto segue (paragrafo 10.1.3):

"Non sono presenti in Liguria organizzazioni di produttori riconosciute. Eventuali produttori liguri aderenti a OP con sede in altre regioni sono esclusi dal finanziamento delle operazioni finanziate dall'OP di appartenenza.

Sono ammesse eccezioni nei seguenti casi:

- 1) *tipi di investimento per i quali il programma operativo dell'OP di appartenenza non prevede il sostegno;*
- 2) *investimenti di dimensione finanziaria superiore alla soglia prevista dal programma operativo dell'OP di appartenenza - nel caso il programma operativo in questione non preveda dimensioni finanziarie massime, la soglia è stabilita in euro 100.000 (per la misura 121) e in euro 250.000 (per la misura 123) in termini di spesa ammissibile totale.*

Per quanto concerne le misure agro ambientali, queste saranno finanziate esclusivamente dal PSR. L'OP/AOP può intervenire nel settore ambientale, in particolare per gli impegni relativi alla applicazione della produzione integrata e dell'agricoltura biologica, sulle superfici interessate dalle colture di cui al Reg. (CE) 1234/07 Allegato 1 - parte IX, a condizione che:

- *per le colture precedentemente definite, le corrispondenti misure/azioni del PSR non siano state attivate sul territorio in cui ricade l'azienda interessata, tenendo conto che i livelli di remunerazione degli impegni dovranno essere coerenti con quanto già approvato nel PSR di riferimento o in quello di Regioni limitrofe aventi caratteristiche geopedologiche, ambientali e strutturali simili;*
- *sia prevista la compensazione di impegni diversi da quelli presi in carico dalle corrispondenti misure/azioni attivate dal rispettivo PSR.*

L'interscambio dei dati con gli organismi pagatori e le organizzazioni dei produttori consente di individuare i produttori ortofruttili, con sede aziendale in Liguria, membri di OP con sede in altre Regioni nonché il contenuto dei programmi operativi".

La versione precedente del PSR, invece, stabiliva quanto segue:

"Eventuali produttori liguri aderenti a OP con sede in altre regioni sono esclusi dal finanziamento delle operazioni finanziate dall'OP di appartenenza. I produttori membri di OP che presentano una domanda di aiuti ai sensi del PSR devono allegare una dichiarazione resa dall'OP di appartenenza con la quale la medesima OP certifica che la medesima OP non sostiene il tipo di investimento o di attività per la quale il produttore chiede il sostegno nell'ambito del PSR della Liguria".

QUADRO ORGANIZZATIVO

Stanti le definizioni di cui sopra, e considerato necessario procedere fin da subito ai controlli previsti dal PSR modificato, ancorché non ancora approvato (come specificato in premessa), si tratta pertanto di:

- 1) individuare i produttori ortofrutticoli (per prodotti sia freschi che trasformati) liguri soci di OP con sede in altre Regioni;
- 2) nel momento in cui qualcuno di essi presenta una domanda di aiuto nell'ambito del PSR, con particolare riferimento alle misure 121 e 123, verificare che:
 - a) si tratti di un investimento che riguarda prodotti ortofrutticoli freschi o trasformati di cui all'allegato I, parti IX e X, del regolamento (CE) n. 1234/2007;
 - b) in caso affermativo, si tratti di un tipo di investimento per il quale il programma operativo dell'OP di appartenenza non prevede il sostegno, o prevede il sostegno solo fino a una certa soglia finanziaria.

Per quanto riguarda il punto 1), si comunica che AGEA ha fornito, come previsto dal PSR, l'elenco delle imprese liguri che risultano associate a OP con sede in altre regioni. L'elenco in questione è trasmesso in allegato. Si tratta di 56 soggetti, ubicati prevalentemente nella piana di Albenga. Di questi 56 soggetti, ben 47 aderiscono a un'OP denominata "PIEMONTE ASPROFRUT Società consortile cooperativa per azioni". Gli altri 9 aderiscono a 8 diverse OP ubicate in Emilia-Romagna, Trentino, Calabria, Sicilia e ancora Piemonte.

Al momento, non è ancora disponibile uno strumento di livello nazionale che consenta di consultare "on line" i programmi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli. Si rende quindi necessario procedere caso per caso.

Si stabiliscono qui di seguito pertanto alcune semplici procedure, finalizzate a garantire il rispetto di quanto stabilito dalle norme comunitarie e dal PSR.

La procedura è altresì tracciata tramite aggiornamento delle check-list relative alle misure 121 e 123, trasmesse via posta elettronica a tutti gli Enti in indirizzo.

PROCEDURA

La procedura prevede due fasi: controllo del soggetto (richiedente) e controllo dell'oggetto (investimento).

Controllo del soggetto richiedente

Enti delegati (per la misura 121) e Servizio Coordinamento Ispettorati agrari (per la misura 123) dovranno prima di tutto verificare se il soggetto richiedente fa parte o non fa parte dell'elenco dei produttori ortofrutticoli liguri che aderiscono a organizzazioni di produttori con sede in altre regioni, incrociando i dati del richiedente con quanto risulta dall'elenco allegato.

Nel caso il controllo del soggetto dia esito negativo, la seconda fase del controllo non è necessaria. Viceversa, in caso di esito positivo si deve eseguire la seconda parte del controllo, focalizzata sull'investimento.

Controllo dell'investimento

Nel caso il controllo del soggetto abbia dato esito positivo (cioè si tratti di un soggetto inserito nell'elenco sopra citato), il controllo prevede ancora due fasi:

- 1) si deve verificare se l'investimento proposto dal richiedente riguarda la produzione di prodotti ortofrutticoli di cui all'allegato I, parti IX e X, del regolamento (CE) n. 1234/2007, citato nel paragrafo "quadro normativo"; in caso negativo (cioè l'investimento non riguarda la produzione di prodotti ortofrutticoli) non è necessario eseguire la fase successiva;
- 2) se l'investimento riguarda la produzione di prodotti ortofrutticoli, l'Ente istruttore deve fermare la procedura istruttoria e segnalare immediatamente il caso al Settore Politiche Agricole della Regione, che provvederà nel più breve tempo possibile a verificare l'eventuale sovrapposizione con gli interventi finanziati dall'O.P. di appartenenza.

La segnalazione dovrà essere eseguita via posta elettronica, all'indirizzo politiche.agricole@regione.liguria.it utilizzando lo schema di cui all'allegato 2.

Per quanto riguarda il momento in cui effettuare il controllo, si chiarisce inoltre che:

- a) nel caso non sia ancora stato emesso il provvedimento di concessione dell'aiuto (cosiddetto "nulla-osta"), si deve provvedere all'accertamento prima dell'emissione del medesimo nulla-osta;
- b) nel caso sia già stato emesso il provvedimento di concessione dell'aiuto (cosiddetto "nulla-osta"), si deve eseguire l'accertamento prima di procedere a qualunque tipo di pagamento (anticipo, stato di avanzamento o saldo).

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Riccardo Jannone)